

LABORATORIO SULL'ATTIVITA' DEL COLLEGIO SINDACALE



LA VIGILANZA SULLE OPERAZIONI STRAORDINARIE E DI LIQUIDAZIONE

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

dott.ssa Annamaria RONCARI

Torino, 20 novembre 2018

- ▶ **Riferimenti normativi** artt. 2484 – 2496 del Codice Civile
- ▶ **Principi di comportamento** Norma 10.9
Scioglimento e liquidazione

«Il Collegio Sindacale verifica, sulla base delle informazioni acquisite, la fondatezza o, qualora non preventivamente rilevate, valuta la sussistenza di cause di scioglimento della Società, informandone tempestivamente l'organo amministrativo. In assenza di accertamento da parte di quest'ultimo, il Collegio si attiva, esercitando i poteri previsti dalla Legge.»

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

CAUSE DI SCIoglimento DELLE SOCIETA' DI CAPITALI

1. Per il decorso del termine (art. 2484, co. I, n. I, C.C.)	5. Nelle ipotesi previste dagli artt. 2437- quater e art. 2473 C.C. (art. 2484, co. I, n. 5, C.C.)
2. Per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (art. 2484, co. I, n. 2, C.C.)	6. Per deliberazione dell'assemblea (art. 2484, co. I, n. 6, C.C.)
3. Per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea (art. 2484, co. I, n. 3, C.C.)	7. Per altre cause previste dall'atto costitutivo (art. 2484, co. I, n. 7, C.C.)
4. Per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo quanto disposto dagli artt. 2447 e 2482-ter C.C. (art. 2484, co. I, n. 4, C.C.)	8. Altre cause particolari (ad es. art. 2458 C.C., art. 2332 C.C.)

I. SCIoglimento PER DECORSO DEL TERMINE DI DURATA

Non opera mai nelle Società di capitali contratte a tempo indeterminato (art. 2328, co. 2, n. 13, C.C.)

Se è previsto un termine nell'atto costitutivo → è possibile rendere inefficace la clausola con il puntuale intervento dei soci teso a prorogare il termine di durata del vincolo sociale stabilito in precedenza.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

2. SCIoglimento PER CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE O SOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA' DI CONSEGUIRLO

OGGETTO SOCIALE CONSEGUITO

Nel caso in cui l'atto costitutivo indichi l'oggetto sociale in modo **specifico e dettagliato**, oppure nel caso in cui questo consista nel **compimento di uno specifico affare**, nello **svolgimento di una determinata attività** oppure nell'**esecuzione di una determinata opera**.

OGGETTO SOCIALE DIVENUTO IMPOSSIBILE DA CONSEGUIRE

Quando sopraggiunge l'impossibilità giuridica o materiale a svolgere l'attività cui si riferisce l'oggetto sociale, tale **impossibilità** deve comunque essere **oggettiva, assoluta, irreversibile e definitiva**.

Anche in questi casi i Soci possono impedire il verificarsi delle cause di scioglimento previa adozione di tempestiva delibera.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

3. SCIoglimento PER IMPOSSIBILITA' DI FUNZIONAMENTO O CONTINUATA INATTIVITA' DELL'ASSEMBLEA

IMPOSSIBILITA' DI FUNZIONAMENTO

Nel caso in cui ci sia un contrasto tra i soci che impedisce la formazione delle maggioranze.

CONTINUATA INATTIVITA' DELL'ASSEMBLEA

Nel caso in cui i soci non intervengano ripetutamente alle assemblee ordinarie ovvero a causa della prolungata mancanza di convocazione

PARALISI DELIBERATIVA per il regolare funzionamento della Società (es. approvazione bilancio, nomina organo amministrativo) non superabile, in modo oggettivo, stabile ed irreversibile, con l'applicazione di altri strumenti giuridici.

4. SCIoglimento PER RIDUZIONE DEL CAPITALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE

PERDITA DI OLTRE UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE per effetto della quale quest'ultimo si riduca **AL DI SOTTO DEL LIMITE LEGALE**

Nel caso in cui **l'assemblea non venga tempestivamente convocata** ovvero, **seppur convocata tempestivamente non deliberi** in ordine alla **ricapitalizzazione** od alla **trasformazione** in società con capitale compatibile con quello residuo dopo la perdita, **sorge in capo agli amministratori l'obbligo di accertare la sussistenza della causa di scioglimento con tempestiva comunicazione al Registro Imprese.**

5. SCIoglimento DELLA SOCIETA' PER IL MANCATO RIMBORSO DEL SOCIO USCENTE

Qualora, a fronte dell'esercizio del diritto di recesso, **non sia possibile l'integrale rimborso delle partecipazioni del socio recedente** (per mancanza di utili o riserve disponibili).

Art. 2437-quater C.C. → specifico adempimento a carico degli Amministratori (termine 180 gg dalla comunicazione del recesso)

6. SCIoglimento PER DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Causa di scioglimento volontaria, rappresentata dalla volontà dei Soci di sciogliere la Società, che si manifesta attraverso una delibera assembleare → **modifica del contratto sociale** (anche nel caso in cui la società sia contratta a tempo indeterminato) **di competenza dell'assemblea straordinaria**.

La delibera di scioglimento è discrezionale e non deve essere motivata né è sindacabile nel merito.

7. CAUSE DI SCIoglimento CONVENZIONALI

Cause di scioglimento previste dell'atto costitutivo o dallo Statuto.

(es. risoluzione di un contratto essenziale per lo svolgimento dell'attività sociale).

Devono sempre essere accompagnate dall'individuazione dell'organo competente a deliberare od accertare tali cause di scioglimento e ad effettuare i relativi adempimenti pubblicitari.

DECORRENZA

Le cause di scioglimento non operano più di diritto ma **acquistano efficacia** (ponendo la società in stato di liquidazione) **soltanto a decorrere dall'iscrizione, presso il Registro Imprese di uno dei seguenti atti:**

- ▶ Dichiarazione degli amministratori di accertamento della sussistenza di una delle citate cause di scioglimento;
- ▶ Delibera di scioglimento anticipato decisa dai Soci (art. 2484, co. 1, n. 6, C.C.).

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

ART. 2485 C.C. – OBBLIGHI DEGLI AMMINISTRATORI

- ▶ **Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili.**
- ▶ **Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il Tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484.**

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

ART. 2486 C.C. – POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

- ▶ Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all'articolo 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, **ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.**
- ▶ **Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati** alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

ART. 2407 C.C. – RESPONSABILITA' (DEL COLLEGIO SINDACALE)

I Sindaci devono adempiere ...

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica

...

Responsabilità di natura indiretta e concorrente con gli amministratori

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

LE FASI

- 1) **ACCERTAMENTO DEL VERIFICARSI DI UNA CAUSA** DI SCIoglimento E RELATIVA PUBBLICITA' (artt. 2484 -2485 C.C.)
- 2) **GESTIONE DELL'IMPRESA DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI SINO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA NOMINA DEI LIQUIDATORI** (artt. 2486 - 2487-bis C.C.)
- 3) **PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA NOMINA DEI LIQUIDATORI FINO AL DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DEL PIANO DI RIPARTO** (artt. 2487 – 2494 C.C.)
- 4) **ESTINZIONE DELLA SOCIETA' A SEGUITO DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE E DEPOSITO DEI LIBRI CONTABILI E SOCIALI** (artt. 2495 – 2496 C.C.)

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE

ACCERTAMENTO DEL VERIFICARSI DI UNA CAUSA DI SCIoglimento E RELATIVA PUBBLICITA' (artt. 2484 -2484 C.C.)

Il Collegio Sindacale:

- ▶ sulla base delle informazioni ricevute, **verifica la sussistenza di una causa di scioglimento**;
- ▶ **accerta che l'organo amministrativo sia a conoscenza della medesima e verifica che sia convocato senza indugio il Cda**;
- ▶ **in caso di inerzia dell'organo amministrativo, richiede che venga convocato senza indugio il Cda** per l'accertamento della sussistenza della causa di scioglimento e per i relativi adempimenti pubblicitari al Registro Imprese;
- ▶ **verifica che sia convocata l'assemblea** per l'assunzione delle delibere ex art. 2487, co. 1, C.C.;
- ▶ **in caso di omissione dell'organo amministrativo**, solo nel caso in cui non sussista alcun dubbio sulla causa di scioglimento, presenta istanza al Tribunale competente affinché ne accerti il verificarsi e provveda alla convocazione dell'assemblea per le delibere ex art. 2487, co. 1, C.C. (NB in caso di disaccordo C.S. → l'istanza può essere predisposta ed inoltrata dal singolo Sindaco)

IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE

ACCERTAMENTO DEL VERIFICARSI DI UNA CAUSA DI SCIoglimento E RELATIVA PUBBLICITA' (artt. 2484 -2484 C.C.)

Il Collegio Sindacale:

- ▶ **Verifica che l'assemblea delibere con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto** (in particolare sul numero dei liquidatori, i loro poteri, gli eventuali criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, ecc.)

IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE

GESTIONE DELL'IMPRESA DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI SINO ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELLA NOMINA DEI LIQUIDATORI (artt. 2486 - 2487-bis C.C.)

- ▶ **vigila sulla gestione della Società** da parte dell'organo amministrativo ai soli fini della **conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale**;
- ▶ **verifica la corretta predisposizione dei documenti per il passaggio di consegne dagli Amministratori ai Liquidatori** (consegna dei libri sociali, redazione della situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento e del rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato)

PASSAGGIO DI CONSEGNE DAGLI AMMINISTRATORI AI LIQUIDATORI

Momento della successione → data di iscrizione della nomina e dei poteri dei Liquidatori nel Registro Imprese

I documenti oggetto di consegna

- ✓ Libri sociali;
- ✓ Una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento;
- ✓ Un rendiconto sulla gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

PASSAGGIO DI CONSEGNE DAGLI AMMINISTRATORI AI LIQUIDATORI

LIBRI SOCIALI

principio contabile nazionale OIC 5

il riferimento normativo ai libri sociali deve essere inteso in senso «estensivo»:

- non solo **i libri sociali ex art. 2421 C.C.**
- ma anche **i libri e le scritture contabili previste dall'art. 2214 C.C. e di ogni altra documentazione amministrativa riconducibile al patrimonio della Società.**

N.B.: Nessuna consegna in caso di coincidenza dei Liquidatori con gli Amministratori

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

PASSAGGIO DI CONSEGNE DAGLI AMMINISTRATORI AI LIQUIDATORI

SITUAZIONE DEI CONTI ALLA DATA DI EFFETTO DELLO SCIoglimento

situazione contabile che espone i saldi dei conti patrimoniali ed economici → resoconto dei valori contabili del patrimonio sociale alla data di scioglimento (onere per l'individuazione delle operazioni poste in essere prima e dopo la messa in liquidazione – mutamento della prospettiva dell'impresa)

Data di scioglimento = data di iscrizione nel Registro Imprese, in alternativa, di:

- a) dichiarazione degli amministratori di accertamento di una causa di scioglimento;
- b) delibera di scioglimento anticipato della Società;
- c) Decreto del Tribunale che accerta il verificarsi di una causa di scioglimento;
- d) data prevista dall'atto costitutivo o dallo Statuto.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

PASSAGGIO DI CONSEGNE DAGLI AMMINISTRATORI AI LIQUIDATORI

RENDICONTO SULLA GESTIONE SUCCESSIVA ALL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO

vero e proprio bilancio infrannuale relativo alla frazione d'esercizio che intercorre tra la data di chiusura dell'esercizio anteriore alla data di scioglimento e la data delle consegne ai Liquidatori (data di partenza della «gestione liquidatoria»)

finalità → determinare il risultato economico di periodo ed il connesso capitale di funzionamento, deve essere redatto secondo i principi ed i criteri di redazione del bilancio ex art. 2423 e ss. C.C.

Situazione dei conti e rendiconto sulla gestione non devono essere approvati dall'assemblea ma allegati al primo bilancio successivo allo scioglimento (art. 2490, co. 4, C.C.)

IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA NOMINA DEI LIQUIDATORI FINO AL DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DEL PIANO DI RIPARTO (artt. 2487 – 2494 C.C.)

Il Collegio Sindacale, se non decade per altre cause, **resta in carica e continua a svolgere i controlli previsti dalla Legge** nei limiti di compatibilità con gli scopi della liquidazione.

Verifica:

- **l'avvenuta pubblicità della nomina;**
- **l'integrazione della denominazione sociale** (negli atti, nella corrispondenza, nel sito web).

IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA NOMINA DEI LIQUIDATORI FINO AL DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DEL PIANO DI RIPARTO (artt. 2487 – 2494 C.C.)

Il Collegio Sindacale puo':

- ▶ esercitare il potere di **acquisire informazioni** richiedendo al Liquidatore **notizie sull'andamento delle operazioni liquidatorie o sull'effettuazione di specifiche attività;**
- ▶ **partecipare alle adunanze degli organi sociali** (comprese le riunioni del comitato dei liquidatori, se nominato);
- ▶ effettuare, se del caso, **atti di ispezione e controllo** e, se ne ricorrono in presupposti, **convocare l'assemblea dei soci o finanche presentare denuncia ex art. 2409 C.C. al Tribunale.**

IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA NOMINA DEI LIQUIDATORI FINO AL DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DEL PIANO DI RIPARTO (artt. 2487 – 2494 C.C.)

Il Collegio Sindacale verifica che i Liquidatori:

- ▶ rispettino i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione nell'ambito di poteri ad essi conferiti dall'Assemblea in sede di nomina;
- ▶ proseguano l'attività di impresa solo se autorizzati dall'assemblea;
- ▶ redigano il bilancio iniziale di liquidazione;
- ▶ predispongano gli eventuali bilanci intermedi (annuali) di liquidazione;
- ▶ redigano il bilancio finale di liquidazione e depositino eventuali somme non riscosse.

IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA NOMINA DEI LIQUIDATORI FINO AL DEPOSITO DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE ED ALL'ESECUZIONE DEL PIANO DI RIPARTO (artt. 2487 – 2494 C.C.)

Il Collegio Sindacale

- ▶ è tenuto a predisporre, ai sensi dell'art. 2429 C.C., la relazione sul bilancio iniziale e sugli eventuali bilanci intermedi (annuali).
- ▶ Può presentare Istanza al Tribunale per la revoca per giusta causa dei Liquidatori (art. 2487, co. 4, C.C.)

IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE

ESTINZIONE DELLA SOCIETA' A SEGUITO DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE E DEPOSITO DEI LIBRI CONTABILI E SOCIALI (artt. 2495 – 2496 C.C.)

Il Collegio Sindacale verifica che i Liquidatori:

- ▶ redigano il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto;
- ▶ rispettino i termini previsti per la proposizione di eventuali reclami;
- ▶ provvedano alla distribuzione del residuo attivo della liquidazione ai Soci in modo corretto (proporzionalmente alle quote di partecipazione, tenendo conto: dell'eventuale presenza di strumenti finanziari diversi dalle azioni, di diverse categorie di azioni, di disposizioni dell'atto costitutivo che attribuiscono a determinati soci particolari diritti) e depositino eventuali somme non riscosse;
- ▶ chiedano la cancellazione della Società.

IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE

ESTINZIONE DELLA SOCIETA' A SEGUITO DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE E DEPOSITO DEI LIBRI CONTABILI E SOCIALI (artt. 2495 – 2496 C.C.)

Il Collegio Sindacale

- ▶ **è tenuto a predisporre**, ai sensi dell'art. 2429 C.C., **la relazione sul bilancio finale di liquidazione**;
- ▶ **in caso di inerzia dei Liquidatori**, può richiedere la **cancellazione della Società dal Registro Imprese**.